



Città di Nichelino
Città Metropolitana di Torino

Ordinanza n. 204 del 15/09/2020

IL SINDACO

Atteso che nel corso dei mesi di Settembre e Ottobre 2020 avranno luogo i festeggiamenti patronali di San Matteo e la Fiera di Stupinigi;

Tenuto conto delle peculiarità di tali iniziative, nonché del numero di persone di cui è previsto l'afflusso;

Ritenuto necessario porre in essere provvedimenti idonei a prevenire episodi pregiudizievoli per la sicurezza urbana, ed in particolare l'abbandono di contenitori e cocci di vetro nelle aree ospitanti le manifestazioni e nelle aree pubbliche circostanti;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di dover assumere provvedimenti idonei a prevenire situazioni pregiudizievoli per l'incolumità pubblica, vietando nella circostanza la somministrazione e la vendita per asporto di bevande contenute in bicchieri o bottiglie di vetro, nonché in lattine sigillate;

Visti:

- il D.L. 20.02.2017 n. 14 convertito nella Legge 18.04.2017 n. 48;
- il D. Lgs. 31.03.1998 n. 114;
- la Legge 24.11.1981 n. 689;
- l'art. 8, co 3, della Legge 07.08.1990 n. 241;
- l'art. 17 dello Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa,

dal 17 settembre 2020 al 28 settembre 2020 sono vietati:

1. la somministrazione e la vendita per asporto di bevande contenute in bicchieri o bottiglie di vetro nell'area della città di Nichelino interessata dalla festa patronale di San Matteo;

Il divieto si intende riferito a negozi, pubblici esercizi, laboratori artigianali, circoli privati ed attività similari operanti nell'area predetta includente le strade che la perimetrano, all'interno dell'area fieristica e del Luna Park.

il 4 ottobre 2020, sono vietati:

1. la somministrazione e la vendita per asporto di bevande contenute in bicchieri o bottiglie di vetro all'interno dell'area urbana della Frazione di Stupinigi interessata dalla Fiera dell'Agricoltura sostenibile, cibo e cultura;

Il divieto si intende riferito a negozi, pubblici esercizi, laboratori artigianali, circoli privati ed attività simili operanti nell'area predetta includente le strade che la perimetrano e all'interno dell'area fieristica.

Le violazioni della presente ordinanza saranno perseguite con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi degli artt. 7 bis D.Lgs. 267/2000 e 16 Legge 689/1981.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 20 giorni.

Inoltre,

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Nichelino, 15 settembre 2020



IL SINDACO
Dr. Giampietro Tolardo